



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA  
PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
*Servizio2- Int. Relativi alle Produzioni Agricole e Zootecniche*  
UO S2.02- Interventi per la OCM Vitivinicola

**Prot. n. 21674**

**del 26 maggio 2020**

**Oggetto: Disposizioni Integrative alla circolare n. 6 del 13 Giugno 2016 per la gestione del Sistema delle Autorizzazioni degli IMPIANTI VITICOLI (Reg. UE 1308/2013 del 13/12/2013 e D.M. n. 12272 del 15/12/2015)**

AL DIPARTIMENTO REG.LE SVILUPPO  
RURALE  
SEDE

AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA  
REGIONE SICILIANA  
PALERMO

ALLE AREE 1, 2, 3, 4 e 5 DEL DIPARTIMENTO REG.LE  
AGRICOLTURA  
SEDE

AI SERVIZI 1, 2, 3, 4 e 5 DEL DIPARTIMENTO REG.LE  
AGRICOLTURA  
SEDE

AGLI UFFICI SERVIZIO AGRICOLTURA  
LORO SEDI

ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E  
DELL'OLIO  
Via Libertà, 203  
PALERMO

AGLI OSSERVATORI PER LE MALATTIE DELLE  
PIANTE  
LORO SEDI

ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA  
LORO SEDI

Considerato che, dopo la pubblicazione della circolare in oggetto sono state emanate ulteriori disposizioni in materia, nello specifico:

- il regolamento delegato 273/2018 in sostituzione del Reg. 560/2015 del 15 dicembre 2015;
- il regolamento di esecuzione 274/2018 in sostituzione del Reg. 561/2015 del 7 aprile;
- con la circolare 5852 del 25 ottobre 2016, il MIPAAF ha fissato alcuni principi sul trasferimento delle autorizzazioni per l'impianto di nuovi vigneti;
- con il D.M. n. 527 del 30/1/2017, il Ministero ha modificato alcuni art. del D.M.12272/2015, introducendo alcuni criteri di ammissibilità e di priorità nella scelta delle domande per nuovi impianti. Tali criteri sono stati trattati nella circolare AGEA n. 18162 del 01 marzo 2017, sostituita in seguito dalla circolare 21923 del 13 marzo 2018;

- il D.M. 935 del 13 febbraio 2018 che introduce nuove disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e sulle eventuali deroghe;
- l'art. 83 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 che attribuisce alle Regioni la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 69 commi da 1 a 6 e comma 8.

si rende necessario e urgente integrare e recepire le nuove normative.

Con il presente provvedimento si integra e modifica la Circolare n. 6 del 13 giugno 2016.

Alla luce di quanto sopra esposto, si riportano le modifiche/integrazioni alla circolare, precisando che l'acronimo USA è sostituito con I.A. (Ispettorato Agrario):

- Nel punto 1) **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE** l'ultimo periodo evidenziato in grassetto è modificato come segue: **L'uva prodotta dai vigneti destinati al consumo familiare non potrà essere oggetto di commercializzazione.** Per le comunicazioni di avvenuto impianto di superfici vitate esenti da autorizzazione utilizzare il modello CIS.

- Al punto 1.a) **Impianti per scopi di sperimentazione**, il secondo capoverso è sostituito con, *“l'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione può essere commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato, come sancito dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, D.M. 12272 del 15/12/2015 art. 3 punto 3”*.

Come già riportato nella stessa circolare 6, la commercializzazione delle uve, di cui ai punti 1.a e 1.b potrà essere effettuata previa richiesta scritta, trasmessa all'Amministrazione, **Servizio 2 - U.O. S2.02 – INTERVENTI PER L'OCM VITIVINICOLA** – Viale Regione Siciliana n. 2771, Palermo, e successiva conseguente autorizzazione da parte dello stesso Ufficio;

- Il punto 2.b) **Subentro di un'autorizzazione**, è integrato con le precisazioni di cui alla nota Ministeriale Prot. n. **5852 del 25 ottobre 2016** ed alla quale si rimanda;

- È introdotto il punto 2.c) **Modifica della Regione di riferimento dell'autorizzazione.**  
Il titolare dell'autorizzazione può richiedere di variare la Regione di riferimento al fine di poter utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto in una Regione diversa da quella per cui ha ottenuto l'autorizzazione, solo se la conduzione del vigneto è a titolo di proprietà o in affitto da almeno 6 anni; lo stesso vale per l'utilizzo dell'autorizzazione al reimpianto (D.M. 935/2018). In tal caso le procedure per l'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni sono attivate presso la Regione di origine, che ha in carico l'autorizzazione sino al momento della variazione della Regione di riferimento. La richiesta di modifica della Regione di riferimento deve ricevere il nulla osta da parte della Regione, dove si vuole effettuare l'impianto.

A seguito della variazione, l'autorizzazione ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla Regione di destinazione;

- Il punto 3) **AUTORIZZAZIONI DI NUOVI IMPIANTI** è integrato con quanto disposto dal D.M. 527 del 30 gennaio cui si rimanda;

- Il punto 5) **ESTIRPAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL REIMPIANTO** viene sostituito in toto con quanto sotto riportato:

#### **5.a) Disposizioni di carattere generale**

Le autorizzazioni per reimpianti sono concesse ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata e che presentano all'Amministrazione una richiesta di rilascio tramite specifico applicativo informatico reso disponibile da AGEA.

Tuttavia, nelle more della piena disponibilità delle procedure informatiche SIAN, le richieste e le comunicazioni devono essere presentate all'I.A. di competenza, in forma cartacea, utilizzando la modulistica, allegata al presente atto.

L'autorizzazione sarà rilasciata al conduttore che ha inoltrato domanda ed ha effettuato l'estirpazione. Nel caso in cui la richiesta sia avanzata da un conduttore non proprietario del fondo vitato, dovrà essere allegata dichiarazione di consenso all'estirpo da parte del proprietario del vigneto, con il quale si autorizza il conduttore ad effettuare l'estirpo e ad intestarsi l'autorizzazione al reimpianto, che verrà rilasciata dall'Ispettorato.

Nella richiesta di intenzione all'estirpo (mod. CIE), da presentare entro e non oltre **il 30 marzo** della stessa campagna, deve essere indicata la superficie che si intende estirpare e le particelle che saranno oggetto di estirpazione.

Le superfici oggetto di estirpazione devono:

- essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale;
- essere regolarmente registrate allo schedario viticolo senza anomalie;
- essere oggetto della “*dichiarazione di vendemmia e/o produzione*” riferita alla campagna vitivinicola in corso e alla campagna precedente, anche in caso di superfici non in produzione;
- essere inserite nel **Registro delle Superfici Estirpate**.

### **5.b) Registro delle Superfici Estirpate**

Al fine di permettere alla Regione, o all'ufficio territoriale, il controllo delle superfici estirpate, e delle successive richieste di autorizzazione al reimpianto, è istituito in ambito SIAN il **Registro delle Superfici Estirpate**.

La registrazione dell'estirpazione nel Registro delle Superfici Estirpate è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Il registro delle superfici estirpate contiene le seguenti informazioni:

- a) CUAA: è il codice fiscale del soggetto titolare della superficie estirpata;
- b) Regione di Riferimento;
- c) Superficie estirpata (espressa in mq);
- d) Superficie residua;
- e) Data di estirpo;
- f) Riferimenti catastali della superficie estirpata;

La Regione, mediante gli Ispettorati competenti per territorio, **entro sessanta giorni** dal ricevimento della comunicazione di intenzione all'estirpo (mod. CIE), effettua le verifiche amministrative ed i controlli in loco su almeno il 50% delle richieste presentate nel corso della campagna vitivinicola.

Al fine del riconoscimento della superficie vitata, il responsabile del procedimento, si avvale sia del Sw “misurino” o del GIS, se tali verifiche risultassero NON esaustive può effettuare i controlli ex-ante direttamente in campo.

Il controllo amministrativo riguarda:

- la verifica della completezza e correttezza della documentazione prevista ed espressamente riportata nel modello CIE;
- la verifica dell'esistenza del vigneto da estirpare sulla base dei dati dello schedario viticolo in assenza di anomalie e controllo delle orto-foto;
- la verifica della superficie vitata oggetto di estirpazione che non sia stata impiantata in violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, cioè sia presente nello schedario senza anomalie;
- la verifica di eventuali vincoli di mantenimento dei vigneti (es. vigneti che hanno beneficiato di contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione vigneti).

Nella fase del controllo amministrativo, su richiesta del responsabile del procedimento, è consentita la presentazione della documentazione integrativa, eventualmente carente, ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il controllo ex-ante in loco comporta:

- la verifica dell'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione;
- la rispondenza delle caratteristiche del vigneto riportate dal produttore all'atto della

presentazione della richiesta.

- L'esito dei controlli è riportato nel verbale istruttorio per l'estirpazione (VIE).
- Il controllo post, da effettuare almeno sul 50% delle istanze, comporta:
- la verifica dell'avvenuta estirpazione totale dei ceppi;
- l'aratura del terreno.

L'esito dei controlli è riportato nel verbale di verifica estirpazione (VVE).

A seguito di istruttoria conclusasi positivamente, lo stesso Servizio Territoriale rilascia il *nulla osta* all'estirpazione del vigneto che viene trasmesso, preferibilmente a mezzo PEC, alla ditta richiedente.

Il produttore, se entro 60 giorni NON riceve il nulla osta all'estirpazione, può effettuare l'estirpo del vigneto che, salvo diniego, deve avvenire entro e non oltre il **30 giugno**.

Dopo aver effettuato l'estirpazione del vigneto, il produttore **entro trenta giorni** dall'ultimazione dei lavori e, comunque non oltre la fine della campagna viticola in **corso, 31 Luglio** comunica, su apposito modello l'avvenuta estirpazione: mod. CAE per la procedura standard, mod. CES per la semplificata.

Il produttore deve dichiarare la data di esecuzione delle relative operazioni e l'eliminazione completa dei ceppi. La comunicazione deve essere corredata di documentazione fotografica geo-referenziata relativa allo stato dei luoghi post estirpazione.

**Entro sessanta giorni** dal ricevimento della dichiarazione di esecuzione dell'estirpazione del vigneto, l'I.A.:

- effettua le verifiche amministrative;
- aggiorna il *Registro delle superfici estirpate*;
- aggiorna lo schedario viticolo, dandone comunicazione agli sportelli vitivinicoli, se non presenti;
- effettua i controlli in loco sul almeno il 50% delle comunicazioni di avvenuta estirpazione presentate nel corso della campagna viticola;
- comunica alla ditta l'esito istruttorio.

Per le comunicazioni di avvenuta estirpazione di vigneti oggetto di aiuto pubblico afferente la misura OCM vino "*Ristrutturazione e riconversione vigneti*", si applicano le disposizioni previste dal bando regionale.

E' consentito, da parte di eventuali aventi diritto, il subentro come titolari delle superfici estirpate iscritte nel registro. A tal fine, vale la stessa casistica prevista per il subentro delle autorizzazioni di cui al Punto 2b) della presente circolare. Il subentro avviene previa richiesta scritta avanzata da parte degli aventi diritto nella quale dovrà essere evidenziata valida motivazione (rientrante quindi nei casi di cui sopra) che giustifichi il subentro richiesto.

### **5.c) Reimpianto su medesima superficie estirpata (*Procedura semplificata*)**

Un produttore che estirpa una superficie vitata e intende reimpiantare sulla stessa superficie dove è avvenuta l'estirpazione, entro e non oltre 3 anni dall'estirpo, può avvalersi di una procedura semplificata.

In questo caso il viticoltore, presenta, una comunicazione intenzione all'estirpo (modello CIE) secondo la tempistica sopra riportata; mentre la comunicazione di avvenuto estirpo (modello CES) dovrà essere presentata sempre entro le date sopra riportate; tale comunicazione ha valore di domanda di autorizzazione e la data di estirpo rappresenta la data di inizio della validità dell'autorizzazione.

Di conseguenza l'Amministrazione, dopo le verifiche sopra indicate, comunicherà alla ditta il codice di autorizzazione assegnato.

Rimangono immutati gli obblighi di comunicazione di avvenuto impianto di cui al paragrafo precedente.

*A titolo di esempio: se l'intenzione di estirpo viene presentata il 30 settembre del 2020 (o 30 marzo*

2021), il viticoltore, può effettuare l'estirpo solo dopo i 60 giorni dalla comunicazione, cioè dopo il 30 novembre 2020 (o 30 maggio 2021) e in ogni caso, entro e non oltre il 30 Giugno 2021, deve comunicare l'avvenuta estirpazione. Tale comunicazione funge al contempo anche da domanda di autorizzazione ex post e da autorizzazione, con termine ultimo di validità tre anni dalla data di estirpo.

#### **5.d) Reimpianto su qualunque superficie ammissibile (Procedura standard)**

Un produttore che estirpa una superficie vitata e che intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall'estirpo, e/o comunque in tutti i casi in cui il produttore realizza l'impianto su una superficie diversa da quella estirpata, deve avvalersi della procedura standard.

In questo caso il viticoltore, presenta, una comunicazione intenzione all'estirpo (modello CIE) secondo la tempistica sopra riportata a cui seguirà la comunicazione di avvenuto estirpo (modello CAE) nei modi e nei tempi sopra riportate. Tale comunicazione dovrà essere effettuata dopo il Nulla Osta o trascorsi i 60 giorni avvalendosi del silenzio assenso.

L'Amministrazione, dopo le verifiche sopra indicate, aggiorna il Registro delle superfici estirpate con la generazione dell'identificativo (cod. S1XXXXXXXXXXXX) di superficie estirpata e comunica alla ditta, questo fungerà da pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto (modello RAE), che dovrà essere presentata entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione.

Trascorse due campagne dalla estirpazione (data dell'estirpazione come dichiarata dal produttore) la superficie presente nel Registro delle superfici estirpate non può più essere utilizzata per richiedere un'autorizzazione al reimpianto.

L'autorizzazione al reimpianto è rilasciata, su richiesta del produttore, per una superficie corrispondente a quella iscritta nel Registro delle superfici estirpate.

L'I.A. territoriale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda:

- effettua il controllo della superficie presente nel Registro delle superfici estirpate, nonché la verifica in fascicolo della conduzione di adeguata superficie per l'impianto;
- converte la corrispondente superficie dal Registro delle superfici estirpate;
- genera, tramite applicativo del portale SIAN, l'autorizzazione al reimpianto nel Registro delle autorizzazioni con relativo identificativo (Cod. A1XXXXXXXXXXXX)
- comunica al produttore l'avvenuta iscrizione dell'autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni con la trasmissione della relativa Autorizzazione all'impianto.

*A titolo di esempio: se l'estirpo avviene a novembre 2020 (oppure a marzo 2021), il viticoltore comunica l'estirpo entro e non oltre il 30 giugno 2021 e può presentare richiesta di autorizzazione al reimpianto entro e non oltre il 31 luglio 2023. Dal momento del rilascio dell'autorizzazione il produttore avrà quindi 3 anni per procedere al reimpianto (al più tardi il 31 ottobre 2026).*

**5.e) Reimpianti anticipati, la procedura rimane invariata, e fatto obbligo l'utilizzo dei nuovi modelli.**

#### **5.f) Procedimento di impianto/reimpianto**

Il produttore che dispone di un'autorizzazione per nuovi impianti o di un'autorizzazione al reimpianto, regolarmente iscritta nel *Registro delle autorizzazioni*, può procedere, entro il termine di validità della stessa, a impiantare/reimpiantare una corrispondente superficie vitata nell'ambito della propria azienda.

**Entro sessanta giorni** dalla messa a dimora delle viti, il produttore presenta, allo Sportello Vitivinicolo, competente per territorio, la dichiarazione/comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto, tramite apposito **Modello CAI**.

Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi della/e autorizzazione/i all'impianto utilizzata/e, i riferimenti catastali della superficie impiantata, la superficie impiantata, la data di impianto, le informazioni di carattere tecnico della superficie vitata impiantata (varietà, sesto di impianto, forma di allevamento, ecc).

**Entro sessanta giorni** dal ricevimento della comunicazione, lo Sportello Vitivinicolo, effettua le verifiche amministrative:

- aggiorna la corrispondente superficie dal *Registro delle autorizzazioni (funzione UTILIZZO)*;

- aggiorna lo schedario viticolo;
- allinea i dati al fascicolo aziendale;
- effettua i controlli in loco sul 50% delle dichiarazioni di reimpianto/impianto presentate nel corso della campagna viticola.

Nel caso in cui la superficie effettivamente impiantata sia inferiore rispetto a quanto iscritto nel *Registro delle autorizzazioni*, la superficie residua può essere utilizzata entro la scadenza prevista nell'autorizzazione stessa. In tale caso il produttore dovrà presentare un'ulteriore dichiarazione di avvenuto impianto/reimpianto

### **Si introduce il punto 10) SANZIONI**

In ottemperanza all'articolo 69 (violazioni in materia di potenziale vitivinicolo) del testo unico del vino LEGGE n. 238 del 12 dicembre 2016, e in particolare ai sensi del comma 3, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione (95%).

Il comma 4 stabilisce che qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

**Il quinto comma stabilisce che il produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.**

Per comprovate e documentate motivi di salute, che impediscono la realizzazione dell'impianto, non si applicano le sanzioni sopra riportate.

I modelli allegati al presente provvedimento sostituiscono quelli precedenti.

**F.to**  
**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**Dario Cartabellotta**